

## **Decreto federale**

che approva la Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la traspone nel diritto svizzero (modifica della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1, 87 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...2,

decreta:

#### Art. 1

- <sup>1</sup> La Convenzione di Strasburgo del 27 settembre 2012<sup>3</sup> sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna è approvata.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera alla Convenzione.
- <sup>3</sup> All'atto dell'adesione, il Consiglio federale formula la seguente dichiarazione in virtù dell'articolo 15 paragrafo 2 lettere a) e b) della Convenzione e le seguenti riserve in virtù dell'articolo 18 paragrafo 1 della Convenzione:
  - a. Dichiarazione in merito all'articolo 15 paragrafo 2 lettere a) e b):
    - La Svizzera dichiara di escludere l'applicazione della Convenzione a tutte le vie navigabili situate sul suo territorio non menzionate nell'allegato I dell'Accordo europeo del 19 gennaio 1996<sup>4</sup> sulle grandi idrovie d'importanza nazionale.
  - b. Riserva all'articolo 18 paragrafo 1 lettera a):

La Svizzera si riserva il diritto di escludere completamente o parzialmente l'applicazione delle disposizioni della Convenzione alle rivendicazioni per

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF ...

<sup>3</sup> RS .... FF ...

<sup>4</sup> RS 0.747.207

danni dovuti a un cambiamento della natura fisica, chimica o biologica dell'acqua.

c. Riserva all'articolo 18 paragrafo 1 lettera c):

La Svizzera si riserva il diritto di escludere completamente o parzialmente l'applicazione delle disposizioni della Convenzione alle rivendicazioni di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettere d) ed e).

### Art. 2

La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

### Art. 3

- <sup>1</sup> Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141*a* cpv. 2 Cost.).
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

Allegato (art. 2)

#### Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 23 settembre 1953<sup>5</sup> sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera è modificata come segue:

Art. 126, titolo marginale nonché cpv. 1 e 2

# Responsabilità dell'armatore e degli addetti al recupero

<sup>1</sup> È armatore di una nave della navigazione interna il proprietario di battello ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 2 lettera a) della Convenzione di Strasburgo del 27 settembre 2012<sup>6</sup> sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna.

<sup>2</sup> Alla responsabilità dell'armatore e degli addetti al recupero di cui all'articolo 1 paragrafo 2 lettera c) della Convenzione di Strasburgo del 27 settembre 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna è applicabile l'articolo 48 capoversi 1 e 2. La limitazione della loro responsabilità è disciplinata dalle disposizioni della Convenzione di Strasburgo del 27 settembre 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna.

«\$\$SmartDocumentDate»

((Firma))

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> RS **747.30** 

<sup>6</sup> RS ..., FF ...